

**PROPONIBILITÀ
DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA
CAUSA EX ART. 6 COMMA 10 D.L. 23.10.2018 N.
119 ANCHE DA PARTE DEL DIFENSORE
ED ANCHE SE PRIVO DI UNA PROCURA
SPECIALE SPECIFICA**

I.- QUESTIONE: PROPONIBILITÀ DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA CAUSA EX ART. 6 COMMA 10 D.L. 23.10.2018 N. 119 ANCHE DA PARTE DEL DIFENSORE ED ANCHE SE PRIVO DI UNA PROCURA SPECIALE SPECIFICA.

Il primo paragrafo del comma 10 dell'art. 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) D.L. 23.10.2018 n. 119, relativo al condono delle liti tributarie pendenti, stabilisce: *«Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo».*

In varie Commissioni Tributarie (per es. alcune sezioni di CTR Campania e CTR Veneto) sta emergendo un orientamento secondo il quale l'istanza di sospensione della causa ex art. 6 comma 10 D.L. n. 119 cit. può essere proposta da parte del difensore esclusivamente se munito di una nuova e specifica procura speciale, con la quale il contribuente gli conferisca specificamente il potere di presentare tale istanza di sospensione.

Le conseguenze sono varie: talora l'istanza viene direttamente respinta e contestualmente si procede alla discussione della causa, talaltra si concede un breve termine per depositare la procura speciale.

Il primo caso (reiezione e immediata discussione) appare particolarmente grave, sotto molteplici profili.

Tale orientamento appare illegittimo, e addirittura risulta contrario a quanto – per il caso *in parte qua* identico della c.d. rottamazione liti (definizione agevolata delle liti tributarie prevista dall'art. 11 del D.L. n. 50/2017): infatti le norme sull'istanza di sospensione sono pressoché identiche – aveva sostenuto un anno fa la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2017.

II.- MOTIVI TESTUALI A FAVORE DEL CARATTERE NON VINCOLANTE DELLA DICHIARAZIONE EX ART. 6¹⁰ D.L. 119, E DELLA CONSEGUENTE INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 84 C.P.C., E DELLA ULTERIORMENTE CONSEGUENTE PROPONIBILITÀ DELL'ISTANZA ANCHE DA PARTE DEL DIFENSORE ED A PRESCINDERE DA UNA PROCURA SPECIALE IN TAL SENSO.

1.- Carattere non vincolante dell'istanza di sospensione della causa per condono presentata ai sensi del comma 10 dell'art. 6 D.L. 119 cit.,

La proposizione dell'istanza di sospensione *de qua agitur* non vincola il contribuente ad effettuare poi il condono (né a rinunciare alla causa).

A tale conclusione si giunge pianamente alla luce delle norme di cui al comma 6 dell'art. 6 D.L. 119 cit., di cui all'ultimo paragrafo del successivo comma 10, nonché di cui al successivo comma 13, dalle quali emerge chiaramente ed inequivocabilmente il carattere non vincolante e definitivo dell'istanza di sospensione in esame.

La prima ⁽¹⁾ di tali norme stabilisce che il condono si perfeziona solo con la presentazione della domanda di definizione all'Agenzia delle Entrate e con il relativo pagamento (dell'unica rata oppure della prima rata) entro il successivo 31 maggio 2019.

La seconda ⁽²⁾ di tali norme stabilisce che solo se entro il successivo 10 giugno 2019 il contribuente deposita in giudizio copia della domanda di definizione presentata all'Agenzia delle Entrate e copia del relativo pagamento (dell'unica rata oppure della prima rata), il processo resta ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2020.

La terza ⁽³⁾ di tali norme stabilisce che il processo non si estingue, ma prosegue, in caso di presentazione entro il 31.12.2020 di istanza di trattazione, caso al quale sono equiparati l'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile.

Da tutte le norme citate è confermato il carattere non vincolante dell'istanza di sospensione della causa per condono.

* * *

2.- Conseguente inapplicabilità dell'art. 84 c.p.c.

Al carattere non vincolante della richiesta di sospensione consegue che con tale istanza

⁽¹⁾ La seconda norma, il comma 6 dell'art. 6 D.L. 119 cit., recita: «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019».

⁽²⁾ La seconda norma, l'ultimo paragrafo del comma 10 dell'art. 6 D.L. 119 cit., recita: «Se entro tale data [la data del 10.6.2019 fino alla quale il processo è sospeso per effetto della presentazione della domanda di sospensione de qua] il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020».

⁽³⁾ La terza norma, il comma 13 dell'art. 6 D.L. 119 cit., recita: «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione».

non si viene a disporre del diritto in contesa.

Ebbene, l'art. 84 c.p.c. (applicabile anche al processo tributario), disciplinando i «*Poteri del difensore*», stabilisce che «*Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.*

In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Ebbene, la richiesta di sospensione, non producendo – come illustrato - effetti vincolanti in ordine all'adesione alla definizione agevolata, non configura una ipotesi di disposizione del diritto in contesa, per la quale l'articolo 84 c.p.c. prevede la necessità di una procura speciale ⁽⁴⁾.

* * *

3.- Conseguente proponibilità dell'istanza anche da parte del difensore ed a prescindere da una procura speciale in tal senso.

L'istanza di sospensione della causa ex art. 6 comma 10 D.L. n. 119 cit. può dunque essere proposta da parte del difensore, anche se non munito di una nuova e specifica procura speciale.

* * *

III.- AD ANALOGHE CONCLUSIONI ERA PERVENUTA, PER UN CASO IN PARTE QUA IDENTICO, LA CIRC. 22/E DEL 2017 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

In un caso identico l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il difensore può richiedere personalmente la sospensione del processo anche se privo di procura speciale, ed anche oralmente e direttamente all'udienza di trattazione ⁽⁵⁾.

Si tratta della Circolare emessa in relazione alla precedente definizione agevolata delle

⁽⁴⁾ Ci si limita a ricordare in proposito il precedente di Cass. Civile, Sez. Terza, n. 17883 del 31.8.2011: «*L'ambito dei poteri del difensore può essere limitato soltanto dalla legge o da una espressa volontà della parte, ma non dalla natura dell'atto con il quale o all'interno del quale è conferita la procura alle liti o dalla collocazione formale di quest'ultima. È infatti dall'articolo 84 Cpc che discende la non necessità della espressa volontà della parte per autorizzare il procuratore a proporre impugnazione incidentale quando la procura sia stata apposta in calce all'atto di appello notificato. Né una limitazione dei poteri del difensore al quale sia rilasciata procura in calce all'atto di appello può implicitamente derivare dalla natura eccezionale del potere di proporre appello incidentale, perché, dall'affermazione della natura speciale, ma non eccezionale della norma che prevede l'impugnazione incidentale tardiva (articolo 334 Cpc), deriva che a maggior ragione analoga natura deve riconoscersi al potere di proporre impugnazione incidentale in generale (articolo 333 Cpc).*

⁽⁵⁾ Circolare 28.7.2017, n. 22/E della Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione – Ufficio Contenzioso generale, pag. 29, riga 7: «*in sede di trattazione della causa in pubblica udienza, anche oralmente.*

liti tributarie prevista dall'art. 11 del D.L. n. 50/2017, che in particolare in relazione all'istanza di sospensione appariva pressoché identica ⁽⁶⁾.

In relazione alla richiesta di sospensione del processo, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/2017 (emanata in relazione alla precedente definizione agevolata delle liti tributarie prevista dall'art. 11 del D.L. n. 50/2017) aveva affermato: «... si ritiene che essa possa essere **avanzata anche dal difensore del contribuente, senza necessità di procura speciale** ⁶¹, in forma scritta oppure, in sede di trattazione della causa **in pubblica udienza, anche oralmente**» (Par. 7 pag. 29, enfasi aggiunta).

La nota 61 - inserita sempre a pag. 29 della citata Circolare 22 - aveva a sua volta il seguente testuale contenuto: «**61 La richiesta di sospensione, non producendo effetti vincolanti in ordine all'adesione alla definizione agevolata, non configura l'ipotesi di disposizione del diritto in contesa, per la quale l'articolo 84 c.p.c. prevede la necessità di un mandato speciale**» (enfasi aggiunta).

Alla pagina precedente infatti la Circolare cit. affermava: «*il contribuente che ha intenzione di aderire alla definizione agevolata richiede al giudice la sospensione del giudizio, che opererà fino al 10 ottobre 2017; ciò non lo impegna comunque a presentare effettivamente domanda di definizione agevolata*» (enfasi aggiunta): questa constatazione esclude appunto l'applicabilità dell'articolo 84 c.p.c. ovvero esclude la necessità che l'istanza sia avanzata direttamente dal contribuente e/o esclude la necessità che l'istanza sia avanzata dal difensore purché munito di procura speciale ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ Le due norme sono quasi identiche, quindi l'interpretazione già fornita in relazione alla prima norma dall'Agenzia delle Entrate con la Circ. 22/'17 al par. 7 alle pagg. 28-30, appare valida anche per la seconda norma.

La precedente norma sull'istanza di sospensione, oggetto della Circ. 22/'17, era il comma 8 dell'art. 11 del D.L. n. 50/2017, il quale infatti aveva il seguente preciso tenore: «8. *Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.*».

L'attuale norma sull'istanza di sospensione è il comma 10 dell'art. 6 del D.L. 23.10.2018, n. 119 (c.d. pace fiscale) a sua volta ha il seguente preciso tenore: «10. *Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.*».

⁽⁷⁾ Procura speciale utile esclusivamente per prevenire future contestazioni nei rapporti assistito / difensore.

Sotto questo profilo una procura speciale offre al difensore vari vantaggi – rispetto ad una qualche forma di “disclaimer” proveniente dalla parte assistita: così in ordine alla certezza della provenienza della dichiarazione, essendo attestata nella autentica, in ordine alla serietà e ponderazione della decisione, etc.

IV.- SOLO PER COMPLETEZZA SI ACCENNA ALLA CONFUTAZIONE DI UN POSSIBILE ARGOMENTO CHE IPOTETICAMENTE POTREBBE ESSERE UTILIZZATO, IMPERNIATO SUL TESTO DEL COMMA 10 CHE AFFIDA LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE AL «CONTRIBUENTE».

Tale argomentazione è palesemente priva di qualsiasi fondamento.

Infatti l'art. 84 c.p.c. (applicabile anche al processo tributario), disciplinando i «*Poteri del difensore*», stabilisce che «*Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati*».

Chiaramente non costituisce riserva espressa la dizione del comma 10 in esame, secondo cui «*il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo*»: la norma menziona il contribuente, ma non riserva al medesimo la richiesta.

Diversamente ragionando, si dovrebbero applicare – con effetti paradossali, la cui assurdità comprova l'infondatezza di una premessa in tal senso - le medesime conclusioni, per esempio:

- A. Art. 22 D. L.vo 1992 n. 546: in base alla medesima interpretazione, dovrebbe essere la parte e non il difensore ad effettuare presso la Commissione Tributaria adita i depositi prescritti per la costituzione in giudizio ⁽⁸⁾;
- B. Art. 32 D. L.vo 1992 n. 546: in base alla medesima interpretazione, dovrebbe essere la parte e non il difensore a depositare documenti e memorie ⁽⁹⁾. Sulla distinzione tra parte e difensore, cfr. art. 12, comma 1, D. L.vo 1992 n. 546.

Avv. Umberto Santi

⁽⁸⁾ Art. 22 D. L.vo 1992 n. 546: «*Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso*».

⁽⁹⁾ Art. 32 D. L.vo 1992 n. 546: «*1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1.*

2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio».